



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 9 del 14/02/2019

Oggetto: **Disposizioni a tutela della sicurezza e pubblica incolumità, in occasione del “Carnevale 2019”. Divieto utilizzo spray e sostanze imbrattanti.**

IL SINDACO

PREMESSO :

- che, nel periodo di Carnevale, la deprecabile consuetudine di utilizzare in area pubblica sostanze schiumogene ed imbrattanti, contro persone, veicoli ed edifici oltre ad arrecare disturbo e pregiudizio all'ordinato svolgimento della vita cittadina, è fonte potenziale di pericolo alla sicurezza e alla salute pubblica, poiché, tali sostanze sono compresse in bombolette spray contenenti gas facilmente infiammabili e contengono elementi urticanti e dannosi per gli occhi;
- che, negli anni passati, a causa del suddetto malcostume, vi sono stati numerosi reclami e lamentele da parte di cittadini vittime dell'uso incontrollato di tali spray –schiume;
- che, l'uso inconsulto delle sostanze schiumogene imbrattanti, sulla scorta di pregresse esperienze, costituisce un pericolo per l'integrità del patrimonio architettonico della città e, in particolar modo, per le facciate degli edifici del centro storico e per il basolato;

RITENUTO necessario contrastare i comportamenti suddetti, al fine di prevenire ogni turbativa alla sicurezza pubblica, nonché evitare qualsiasi nocumento al decoro e la pulizia dei luoghi cittadini, tale da determinare il deterioramento della qualità urbana;

RISCONTRATA l'opportunità, ai fini di cui sopra, di vietare l'uso su area pubblica predette bombolette spray, durante l'intero periodo di Carnevale;

VISTO l'art. 54 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

per i motivi in premessa esposti dal 24 febbraio 2019 e **fino a tutto il 5 marzo 2019**

E' VIETATO usare in luoghi pubblici materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, polveri pruriginose ecc.) e/o ad arrecare danno a persone e cose, quali civili abitazioni, auto, edifici pubblici, vetrine, nonché sporcare e/o insudiciare strade, piazze e monumenti;

AVVERTE

Che per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €

500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;

Alla sanzione amministrativa di cui sopra consegue il sequestro amministrativo della merce.

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata ai genitori o all'esercente la potestà genitoriale, nel caso di violazione commessa da minorenne.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato per le vie brevi:

- agli esercenti commerciali abilitati alla vendita dei prodotti di specie, con obbligo di visibile esposizione all'interno del negozio;
- alle scuole primarie e secondarie presenti su questo territorio comunale affinché, nell'ambito della loro autonomia didattica e gestionale, ne diano opportuna conoscenza alle loro scolaresche.

Dispone, altresì,

- che il presente provvedimento venga comunicato alla Prefettura di Brindisi;
- che al presente provvedimento venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione nelle news sul sito internet del Comune..

Il Personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza che, entrerà in vigore immediatamente.

A norma dell'art.3, co.4, L.7.8.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere –entro 60 giorni dalla pubblicazione- al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, 14 febbraio 2019

IL SINDACO

Giuseppe MARGHERITI

cmr

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.